

## Assonime, modelli 231 garanzia per l'intera filiera produttiva

G. Ne.

Modelli organizzativi 231 valorizzati anche come strumento di garanzia della trasparenza dei processi e della legalità non solo all'interno dell'impresa, ma anche lungo l'intera filiera produttiva. Anche su questo punto, letto nel contesto degli ormai numerosi filoni d'indagine della Procura di Milano che ha condotto all'amministrazione giudiziaria di importanti imprese del settore moda e alla formalizzazione di uno specifico protocollo presso il Tribunale, si sofferma la rassegna di Assonime sulla giurisprudenza 231 diffusa ieri.

Nel corso delle indagini e nelle decisioni giudiziarie milanesi è stata contestata alle imprese di importanti marchi della moda coinvolte una diffusa carenza o inadeguatezza dei modelli organizzativi, oltre che dei sistemi di audit, giudicati non idonei a individuare e prevenire i rischi presenti nella catena di appalti e subappalti, in particolare con riferimento alle condizioni di lavoro.

In questa situazione, il Tribunale di Milano ha individuato nel modello organizzativo 231 lo strumento cardine per il controllo della catena di fornitura, qualificandone l'assenza o l'inadeguatezza come uno dei principali indici delle carenze organizzative dell'impresa, suscettibili di agevolare condotte criminose all'interno della filiera degli appalti e subappalti.

E allora, il protocollo prevede un articolato complesso di disposizioni indirizzate a promuovere forme di responsabilizzazione delle imprese che operano nel settore della moda, oltre all'introduzione di meccanismi premiali a favore di quelle che partecipano attivamente ai sistemi di controllo finalizzati al contrasto dell'illegalità e all'assicurazione della piena trasparenza lungo l'intera filiera produttiva.

Nell'ipotesi di applicazione delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia, l'amministratore giudiziario è infatti chiamato a verificare l'esistenza e l'adeguatezza del modello organizzativo; in questo modo, il modello tende ad assumere la funzione di paradigma generale di controllo dei rischi di impatti negativi, estendendo il proprio ambito di operatività anche oltre

quello che sarebbe il perimetro più caratteristico della responsabilità da reato dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA